

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 121
1974-1975
1976

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA,
L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA
NELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI**

Presentata alla Presidenza l'11 maggio 1979

N.B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1449 del 24 ottobre 1978	Pag. 5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, per gli esercizi dal 1974 al 1976	» 7

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1449**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 24 ottobre 1978;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, con il quale è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti l'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana denominato con la legge 2 aprile 1968, n. 504, Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

visti i conti consuntivi dell'Ente medesimo, relativi agli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976 nonchè le annesse relazioni dell'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce su tali conti, rese il 30 dicembre 1975 per l'esercizio 1974, il 20 dicembre 1976 per l'esercizio 1975 ed il 29 ottobre 1977 per l'esercizio 1976 dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Antonio Di Noia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1974, 1975 e 1976;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

considerato che nella relazione stessa sono stati formulati, tra l'altro, rilievi in ordine all'illegittimità dell'attuale composizione degli organi collegiali ed in ordine alla situazione d'incompatibilità del presidente dell'Ente sopravvenuta a norma dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente « norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici », con riguardo al suo *status* di funzionario dell'Amministrazione cui compete la vigilanza sull'Ente;

P.Q.M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1974, 1975 e 1976 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

segnala, a norma dell'art. 8 della legge n. 259 del 1958, le illegittimità ed irregolarità di cui in parte motiva all'On.le Ministro per il tesoro ed all'On.le Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'invito anche a voler rimuovere la situazione di incompatibilità, sopravvenuta a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 14 del 1978, tra la posizione di presidente dell'Ente e quella di funzionario dell'Amministrazione con poteri di vigilanza sull'Ente stesso;

ordina che copia della presente determinazione e dell'annessa relazione venga inviata all'On.le Ministro per il tesoro ed all'On.le Ministro per l'agricoltura e le foreste.

IL RELATORE

F.to Di Noia

IL PRESIDENTE

F.to Tempesta

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1974, 1975 E 1976 DELL'ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA NELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI.

SOMMARIO

1. - Premessa. — 2. - Ordinamento. — 3. - Norme di contabilità. — 4. - Il personale. — 5. - I provvedimenti concernenti gli organi. — 6. - Attività. — 7. - I preventivi ed i consuntivi. — 8. - I risultati finanziari. — 9. - Il conto dei residui. — 10. - La situazione di cassa. — 11. - Il conto economico. — 12. - La situazione patrimoniale. — 13. - Considerazioni conclusive.

1. — PREMESSA.

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1974, 1975 e 1976.

2. — ORDINAMENTO.

Alle precedenti relazioni (1) si rinvia per quanto riguarda le linee essenziali della normativa sull'ordinamento, i fini ed i mezzi finanziari dell'Ente.

* Negli anni per i quali si riferisce, non è stato emanato alcun provvedimento che abbia modificato direttamente l'ordinamento dell'Ente che resta, perciò, disciplinato dalla legge istitutiva 18 ottobre 1961, n. 1048, e dalle leggi modificative e integrative 15 settembre 1964, n. 765 e 2 aprile 1968, n. 504.

Per i riflessi finanziari sulla gestione, occorre, peraltro, menzionare la legge 30 aprile 1976, n. 386, contenente « norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » con la quale, tra l'altro, sono state autorizzate a favore dell'Ente medesimo e di altri tre enti a carattere nazionale e pluriregionale, spese per la concessione di (art. 15) « contributi a tutto l'anno 1975 per l'attività di sviluppo svolta » e di (art. 18) « contributi a partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Nella precedente relazione si è data notizia della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, e si è precisato che l'ente non era stato compreso tra gli enti elencati nella tabella, allegata alla legge medesima, e riconosciuti, dallo stesso legislatore, necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

(1) Si vedano: Atti parlamentari, V Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 25 (esercizi 1965 e 1966); Atti parlamentari, VI Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 2 (esercizi dal 1967 al 1970); Atti parlamentari, VI Legislatura, Doc. XV, n. 2 (esercizi dal 1971 al 1973).

Sottoposto al procedimento previsto dall'art. 3 della stessa legge n. 70 ed a conclusione di esso, l'Ente è stato dichiarato *necessario* ed è stato inserito nella categoria IV della tabella (tra gli enti, cioè, « preposti a servizi di pubblico interesse ») con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 671 (2).

Peraltro con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (in *G.U.* n. 234 del 29 agosto 1977, suppl. ord.), per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (legge già ricordata nella precedente relazione), l'Ente è stato incluso nella tabella B (allegata alla legge) degli enti da sottoporre a particolare procedura intesa, tra l'altro, ad individuare quelli che, dopo il trasferimento delle relative funzioni alle regioni, dovranno essere soppressi ovvero — residuando compiti non trasferibili — mantenuti, in forma pubblica o privata con o senza il contributo dello Stato.

3. — NORME DI CONTABILITÀ.

Come è stato riferito nella precedente relazione, con l'intervenuta approvazione, sia pure condizionata, da parte del Ministero dell'Agricoltura (nota n. 12639/74/12666 del 20 giugno 1975) e con la successiva accettazione da parte degli organi deliberanti dell'Ente (delibera della Giunta del 17 luglio 1975 ratificata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 ottobre 1975) delle modifiche poste dal Ministero vigilante, è divenuto operante il regolamento di amministrazione e di contabilità, contenente le norme intese a disciplinare la gestione finanziaria e quella patrimoniale, nonché la materia contrattuale. Lo schema di tale regolamento era stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 2 maggio 1974.

L'Ente dovrà, comunque, a partire dal 1° gennaio 1979, data questa di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 30 della legge n. 70 del 1975 per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti, approvato col D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84, attenersi alle disposizioni di tale regolamento.

4. — IL PERSONALE.

Come è stata data notizia nella precedente relazione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello del Tesoro, n. 11158 del 31 marzo 1975, è stato approvato il regolamento organico del personale. Al testo che era stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 9 aprile 1973 le autorità di vigilanza hanno apportato alcune modifiche (che sono state prontamente recepite dal Consiglio) al fine di « adeguare le norme ai principi e criteri direttivi di cui ai DD.PP.RR. n. 1077 e 1079 del 1970 ».

Detto regolamento — che assume come decorrenza della sua efficacia la data del 1° maggio 1973 » (testualmente indica tale data come quella della sua « entrata in vigore ») — si ispira alla normativa prevista per i dipendenti dello Stato.

(2) Con ricorso depositato il 12 ottobre 1977 ed iscritto al n. 30/1977 (*G.U.* n. 293 del 26 ottobre 1977, ed. spec.) la Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale di tale decreto « in riferimento agli articoli 117 e 118, in relazione all'art. 76 della Cost. » in quanto (del. della Giunta Regionale n. 8083 del 28 settembre 1977) « vanifica l'inserimento nell'elenco degli enti da sottoporre alle procedure degli articoli 113 e seguenti del D.P.R. 616 e quindi la possibilità di accertamento del suo carattere regionale e della sua conseguente soppressione ». Va notato, in merito, che il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 671 (avente valore di legge), è entrato in vigore successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La carriera del personale di ruolo è, dal regolamento, distinta in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico ed è suddivisa in carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

Il trattamento economico base è corrispondente a quello dei dipendenti statali secondo l'equiparazione contenuta in apposita tabella. Oltre allo stipendio ed alla 13^a mensilità, il personale fruisce del compenso per lavoro straordinario, di gratifiche nella misura di due mensilità (che vengono corrisposte nei mesi di marzo e giugno), di un assegno tabellare (che varia da un minimo di lire 11.930 mensili per il parametro più basso ad un massimo di lire 55.300 per le classi di stipendio più elevate), nonché dell'indennità integrativa speciale e degli assegni per carichi di famiglia nelle misure, modalità e condizioni stabilite per i dipendenti statali.

Il regolamento dispone, in via temporanea (per i primi quattro anni dalla data di approvazione), il mantenimento al personale inquadrato in ruolo degli aumenti periodici nella misura del 5 per cento e prevede la conservazione dell'eventuale differenza tra il trattamento economico fruito, alla data di entrata in vigore, e quello spettante in base al regolamento stesso.

Il regolamento contiene, inoltre, disposizioni transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale in servizio e per la copertura (mediante concorsi interni speciali) dei posti iniziali di organico eventualmente disponibili dopo l'inquadramento e domanda ad apposite deliberazioni del Consiglio, soggette all'approvazione dei Ministri vigilanti, la regolamentazione del trattamento di previdenza e di quiescenza del personale (3), nonché la determinazione del trattamento economico e giuridico del direttore generale.

La tabella organica, annessa al regolamento stesso, fissa una dotazione complessiva di 194 unità, oltre il direttore generale.

La regolamentazione del trattamento di previdenza e di quiescenza è stata differita a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 in attesa della definizione della posizione dell'Ente.

La questione, al momento, resta affidata all'applicazione del D.P.R. n. 616 del 1977 (e successive modificazioni) ed al provvedimento con il quale si concluderà la procedura prevista dall'art. 113.

L'Ente, comunque, ha continuato a sottoporre (secondo la disciplina dei Consorzi di bonifica ed adottata sin dall'inizio del suo funzionamento) il proprio personale all'INPS (per l'assicurazione generale obbligatoria) ed all'ENPAIA (in particolare per gli infortuni sul lavoro) ed all'assistenza dell'ENPDEDP. La delibera con la quale è stato stabilito di mantenere le forme assicurative e previdenziali in atto (delibera della Giunta del 6 febbraio 1978) è stata inoltrata al Ministero dell'agricoltura il quale, con nota n. 12067 del 10 marzo 1978, ha comunicato di « prendere atto ».

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 giugno 1975 — approvata *sub conditione* con decreto interministeriale n. 12210 del 10 maggio 1976 — è stato fissato il trattamento economico del direttore generale a decorrere dal 1° aprile 1974 (4), rinviando per ogni altro aspetto del trattamento economico e normativo nonché per il trattamento di previdenza e di quiescenza, alle norme regolamentari del personale.

(3) Il regolamento commisura l'indennità di anzianità a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita (a titolo di stipendio, 13^a mensilità ed eventuali assegni pensionabili) quanti sono gli anni di servizio. E' da segnalare che l'Ente ha stipulato con l'I.N.A. una polizza assicurativa per l'accantonamento del fondo di liquidazione del personale (vedi, *infra*, paragrafo 12).

(4) La nomina, con la contemporanea cessazione dalla qualifica di direttore del servizio amministrativo, è stata deliberata dal Consiglio a seguito delle dimissioni del precedente direttore generale ed è stata approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 13042 del 25 ottobre 1974.

In attuazione del provvedimento dei Ministeri vigilanti — del quale il Consiglio nella riunione del 15 giugno 1976 ha deliberato la « presa d'atto » — il direttore generale fruisce dello stipendio corrispondente al parametro 742 (direttore generale ministeriale secondo l'ordinamento disciplinato dal D.P.R. n. 1079 del 1970), di una indennità di carica di lire 80.000 mensili, per dodici mensilità, del compenso per lavoro straordinario (sino ad un massimo di 30 ore mensili retribuibili), nonché dell'indennità integrativa speciale e della aggiunta di famiglia. Lo stipendio iniziale è stato maggiorato di aumenti biennali « in modo da assicurargli un trattamento economico complessivo non inferiore a quello connesso con la qualifica di direttore del servizio amministrativo fruito anteriormente alla nomina a direttore generale ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 1079 ».

Intervenuta l'approvazione del regolamento, l'Ente ha provveduto (con deliberazione della Giunta del 26 novembre 1975) sulla base delle proposte di apposita commissione, presieduta da un magistrato, come previsto dalle accennate disposizioni transitorie del regolamento, all'inquadramento in ruolo dei dipendenti con l'attribuzione della posizione giuridica e del trattamento economico, con conseguenti effetti decorrenti dal 1° maggio 1973.

Sono stati inquadrati in ruolo n. 164 dipendenti.

Va soggiunto che una modifica è stata apportata all'articolo del regolamento che disciplina lo svolgimento delle carriere per uniformarlo alle disposizioni dell'art. 40 del D.P.R. n. 1077 del 1970 nel senso, cioè, di consentire due volte nell'anno le promozioni (al 1° luglio ed al 1° gennaio). Tale modifica ha formato oggetto della deliberazione del 15 giugno 1976 ed è stata approvata con decreto interministeriale n. 12588 del 3 novembre 1976.

La consistenza del personale è andata progressivamente diminuendo. I 169 dipendenti in servizio al 31 dicembre 1973, sono scesi a 167 al 31 dicembre 1974, a 164 al 31 dicembre 1975 ed a 161 alla fine dell'esercizio 1976.

La situazione del personale al 31 dicembre 1976, distinto per carriera, risulta dal seguente prospetto nel quale sono indicati anche i posti, per ciascuna carriera, fissati nella pianta organica:

	Pianta organica	Personale in servizio
Direttore generale	1	1
Carriera direttiva	28	18
Carriera di concetto	109	97
Carriera esecutiva	46	36
Carriera ausiliaria	11	9
Totali	195	161

L'onere finanziario sostenuto dall'Ente è, invece, progressivamente aumentato, come si può rilevare dal seguente prospetto nel quale, per utile raffronto, sono riportati i dati relativi all'esercizio 1973:

Esercizio	Dipendenti in servizio	Spese per il personale (in milioni di lire)
1973	169	884,4
1974	167	912,2
1975	164	981,2
1976	161	1.072,8

Dall'esame dei dati esposti si può rilevare che la spesa del personale ha subito un modesto incremento nel 1974, rispetto all'esercizio precedente, ed è invece, notevolmente aumentata nei due successivi esercizi.

È da considerare, in proposito, che l'Ente, con l'approvazione dello schema di regolamento (9 aprile 1973), aveva bloccato ogni aumento di retribuzione (indennità di contingenza compresa) in attesa di addivenire ad una definitiva sistemazione giuridico-economica con l'applicazione del nuovo regolamento, salvo a concedere successivamente (del.: del 21 dicembre 1973) l'assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732 (con la soppressione dell'assegno incentivante), come si dirà di seguito, nonchè la quota di maggiorazione per il 1974 dell'indennità integrativa speciale di cui al D.M. 22 luglio 1973, n. 10104.

Maggiori oneri ha invece incontrato l'Ente dopo l'approvazione del regolamento, quindi dal 1975 in poi, in conseguenza della applicazione della normativa regolamentare con corresponsione del nuovo trattamento economico connesso con l'inquadramento nonchè della normale progressione economica (aumenti periodici e passaggi di classe). Hanno contribuito anche ad elevare le spese: l'aumento della indennità integrativa speciale per il 1975 (D.M. 20 luglio 1974, n. 6182) e per il 1976 (decreti ministeriali 21 ottobre 1975, n. 9315 e 14 maggio 1976, n. 5894) e delle quote di aggiunta di famiglia secondo la disciplina introdotta con la legge 31 luglio 1975, n. 364, i maggiori oneri riflessi, per effetto dell'aumento delle aliquote INPS, ed i pagamenti allo stesso INPS per il personale cessato con i benefici della legge 336 del 1970 e successive modifiche.

Devesi, inoltre, segnalare la decisione (delibere del 24 luglio 1976 e del 21 ottobre 1976) dell'erogazione di un acconto sui futuri miglioramenti economici, di lire 18.500 mensili (per 12 mensilità), motivata con l'impossibilità di estendere al personale dell'Ente le provvidenze fissate per gli statali con il D.P.R. n. 268 del 1976, nonchè (in difetto del decreto di riconoscimento ai sensi della legge n. 70) quelle dettate per i parastatali con il D.P.R. n. 411 dello stesso anno 1976. Tale decisione non ha, sino ad oggi, riportato l'approvazione dei Ministeri vigilanti, mentre l'Ente ha dato alla stessa quasi immediata esecuzione con la clausola del « salvo ripetizione ».

Le deliberazioni cui si è accennato relative l'attribuzione dell'assegno temporaneo di cui alla legge n. 732 del 1973, con la soppressione dell'assegno incentivante (del. del 2 maggio 1974 e del 18 dicembre 1974), sono state, invece, approvate, sia pure *sub conditione*, con decreto interministeriale n. 12745 del 28 ottobre 1974.

Per completezza d'informazione vanno citate le delibere assunte dall'Ente dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 671 del 1977, (che ha confermato l'Ente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70 del 1975) e, quindi, nel periodo successivo a quello cui si riferisce la presente relazione, per la prima attuazione delle norme del D.P.R. n. 411 del 1976 ed in attesa di fare luogo al riordinamento dei servizi ed alle modifiche del regolamento organico come previsto dall'art. 25 della citata legge n. 70:

1) delibera del 12 settembre 1977 (in ordine alla quale il Ministero dell'agricoltura ha comunicato all'Ente, con nota n. 12689 del 4 ottobre 1977, di aver sollecitato il parere del Dicastero del tesoro), di concessione a tutto il personale della somma *una tantum* di lire 405.000 ai sensi dell'art. 45 del citato D.P.R. n. 411 (previo recupero dell'acconto mensile di lire 18.500);

2) delibera del 19 ottobre 1977 (approvata dal Ministero dell'agricoltura con nota n. 12821 del 21 dicembre 1977), di estensione al personale, a partire dal 1° ottobre 1977, del trattamento di missione previsto dall'allegato 3 dell'accordo, di cui al citato D.P.R. numero 411;

3) delibera del 28 gennaio 1978, con la quale viene proposta, agli effetti del trattamento economico del personale, la classifica al secondo livello (come per gli enti ritenuti

di « notevole rilievo ») e viene, altresì, disposto l'inquadramento provvisorio del personale con l'applicazione provvisoria del nuovo trattamento economico, assumendo, come decorrenza, la data del 1° ottobre 1977. Queste ultime delibere risultano all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della legge n. 70.

Conclusivamente la Corte — nel censurare l'esecuzione data alle deliberazioni prima che le stesse abbiano riportato l'approvazione dei Ministeri vigilanti — deve raccomandare agli stessi Ministeri ed alla Presidenza del Consiglio (questa per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 20 della legge n. 70) una maggiore sollecitudine nell'adozione delle pronunce di competenza.

5. — I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI GLI ORGANI.

Nella precedente relazione la Corte ha rappresentato l'esigenza che venisse provveduto sollecitamente al rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti venuti a scadere, rispettivamente, nell'aprile del 1973 e nel marzo del 1974.

Dopo oltre tre anni dalla scadenza (e proprio al termine del periodo cui la presente relazione si riferisce) il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha fatto luogo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. Con un decreto del 1° dicembre 1975, sono stati nominati i componenti del Consiglio in rappresentanza dei Ministeri, enti, associazioni e categorie produttive. Con un successivo decreto, del 12 marzo 1976, sulla base delle terne di nominativi proposte (come prevede l'art. 5 della legge n. 504 del 1968) dal nuovo Consiglio, sono stati nominati il presidente ed i vice presidenti. Essendo la scelta del presidente caduta sul componente rappresentante del Ministero dell'agricoltura (con qualifica di dirigente generale), con un terzo decreto, del 10 maggio 1976, è stato nominato altro membro in rappresentanza di detto Dicastero. Infine, con altri due decreti (del 5 agosto 1976 e del 19 febbraio 1977) sono stati nominati altri due componenti quali rappresentanti delle categorie di appartenenza dei due consiglieri scelti vice presidenti.

Risulta, però, che sono stati chiamati a fare parte del ricostituito Consiglio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici (d.m. 1° dicembre 1975) e di quello dell'agricoltura (d.m. 10 maggio 1976), estranei all'organizzazione burocratica dei Ministeri rappresentanti.

L'affidamento della rappresentanza dell'Amministrazione statale ad estranei contrasta con i criteri interpretativi assunti dalla Corte con le determinazioni n. 1195 del 1974 e n. 1219 del 1975 e confermati nella determinazione n. 1295 del 1976, in base ai quali l'Amministrazione dello Stato è tenuta ad attingere al proprio apparato burocratico quando il potere di designazione e di nomina le venga genericamente attribuito.

Risulta, inoltre, che taluni componenti dell'attuale Consiglio (nominati con i decreti del 1° dicembre 1975 e del 10 maggio 1976) hanno fatto parte delle due precedenti amministrazioni (e precisamente del Consiglio per il quadriennio 1963-1967 e di quello per il quadriennio 1969-1973).

La nomina di tali membri costituisce violazione del principio sancito nell'art. 32 della legge n. 70 del 1975, in ordine alla durata massima dell'incarico di membro dei consigli di amministrazione degli enti pubblici.

Per quanto l'Ente sia stato inserito nella tabella allegata alla legge 70 con recente provvedimento (citato D.P.R. n. 671 del 1977), va considerato (5) che l'art. 32, ponendo una

(5) Ved. determinazione n. 1289 del 17 marzo 1976 in Atti parlamentari, VI Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 49, pag. 11, nota 10, referto Ente Nazionale Risi.

norma di carattere generale, deve trovare applicazione nei confronti di tutti gli enti pubblici, compresi o non nella tabella allegata alla legge, con la sola esclusione di quelli indicati nell'art. 1, 2° comma.

La Corte pertanto — oltre a sottolineare il ritardo nella ricostituzione del Consiglio e riaffermare l'obbligo dell'Amministrazione vigilante di provvedere tempestivamente, rispetto al termine di scadenza, al rinnovo degli organi collegiali, al fine dell'osservanza delle norme relative ed al fine di evitare il regime di *prorogatio* per le conseguenziali implicazioni che tale regime comporta — deve, in questa sede, dichiarare non conforme a legge la composizione del Consiglio attualmente in carica per quanto riguarda sia i membri rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, sia quei membri che hanno partecipato alle due precedenti amministrazioni.

La Corte deve, inoltre, rilevare la situazione d'incompatibilità che è venuta a determinarsi nei confronti dell'attuale presidente a seguito della sopravvenuta legge 24 gennaio 1978, n. 14, per « il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici », rivestendo il medesimo presidente lo *status* di dipendente del Ministero cui compete la vigilanza sull'Ente.

La citata legge n. 14, mentre impone al Governo di adottare una particolare procedura, che è quella di richiedere il parere parlamentare, in ordine alle nomine alla presidenza di enti pubblici (artt. da 1 a 6), dichiara espressamente, all'art. 7, incompatibili le nomine a tali cariche con talune funzioni, tra le quali quella di dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza e fa obbligo ai neo nominati (art. 8) di dichiarare, tra l'altro, di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità.

Ora la Corte ritiene di dover affermare che il precetto sulla incompatibilità sancito nel citato art. 7 — ricollegabile alla manifesta esigenza di evitare, come pregiudizievole per l'interesse pubblico, commistioni di funzioni tra l'organo di amministrazione attiva dell'ente e Ministero con poteri di vigilanza sull'ente stesso — si pone come norma autonoma rispetto alla normativa degli articoli disciplinanti la procedura delle nomine e non costituisce, con tale normativa, un *unicum* interdipendente ed inscindibile. Conseguentemente, ad avviso di questa Corte, la prescrizione del citato art. 7, in quanto destinata ad operare indipendentemente dall'*iter* procedimentale delle nomine, deve trovare immediata e completa applicazione sin dal momento dell'entrata in vigore della legge che detta prescrizione contiene, quindi anche nei confronti degli amministratori in carica, anche se nominati legittimamente in base all'ordinamento precedente.

Ne deriva che nei riguardi del presidente dell'Ente, ferma la regolarità della sua nomina, una volta sopravvenuta la legge n. 14, è venuto a crearsi uno stato d'incompatibilità, rivestendo la funzione di funzionario dell'amministrazione cui compete la vigilanza sull'Ente, che va senza indugio rimosso. E poichè non risulta che il Ministero abbia preso alcuna iniziativa al riguardo, la Corte deve invitare l'On. Ministro ad assumere provvedimenti per rimuovere tale situazione.

Come già si è detto il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha rinnovato anche il Collegio dei revisori dei conti. Infatti con decreto del 22 settembre 1975 è stato nominato il nuovo Collegio per il quadriennio 1976-1979.

Nel ricostituito Collegio due dei membri — quello effettivo e quello supplente del Ministero dei lavori pubblici — non rivestono lo *status* di dirigente; appartengono, invece, alla carriera di concetto.

La formulazione letterale della normativa sull'Ente (art. 5 della legge n. 504 del 1968), usando la dizione di « funzionari dei Ministeri », potrebbe indurre a ritenere ammissibile la partecipazione al Collegio di funzionari della carriera di concetto.

Peraltro le considerazioni svolte dalla Sezione nelle determinazioni n. 1195, 1219 e 1295 (già richiamate) portano ad escludere che la rappresentanza delle Amministrazioni statali in organi collegiali di enti pubblici possa essere affidata a funzionari che non siano dirigenti, o, nei casi previsti dall'art. 50 del D.P.R. n. 748 del 1972, direttori aggiunti di divisione.

In merito al trattamento economico degli organi collegiali si ricorda che nell'ultima relazione si è diffusamente riferito sulle vicende della deliberazione consiliare del 13 novembre 1969 con la quale erano state elevate le misure delle indennità degli amministratori.

L'amministrazione dell'Ente ha finito per adeguarsi alle prescrizioni dei Ministeri vigilanti a decorrere dal 1° gennaio 1974 ed ha chiesto agli stessi Ministeri la sanatoria per i maggiori assegni corrisposti per il periodo novembre 1969-dicembre 1973 in base alla delibera non approvata (adunanza del Consiglio del 25 giugno 1975). Tale richiesta non è stata accolta dai Ministeri i quali hanno invitato l'Ente (nota Min.ro Tesoro n. 161664 del 23 ottobre 1975, nota Min.ro Agr. n. 12982 del 30 dicembre 1975 e tel. Min.ro Agr. del 28 febbraio 1976) a procedere « alla ripetizione dei compensi indebitamente percepiti dagli amministratori ».

In adempimento alle direttive ministeriali l'Ente ha avviato la procedura per il recupero (6).

La Corte, sul punto, non può che fare proprio l'invito dei Ministeri vigilanti (nota Ministero Agr. n. 12790 del 20 dicembre 1977 di approvazione del consuntivo per il 1976) per un sollecito completamento delle operazioni di recupero.

Giova precisare che il nuovo Consiglio di amministrazione, in una delle prime riunioni (13 aprile 1977) dal suo insediamento, ha confermato il trattamento economico degli amministratori nella misura consentita dai Ministeri vigilanti (vice presidenti: lire 104.000 mensili; componenti la Giunta: lire 24.000 mensili; componenti il Consiglio: lire 12.000 mensili oltre il gettone di presenza di lire 5.000 e l'indennità di missione pari a quella del dirigente generale ai sensi dell'art. 26, 4° comma, della legge 836 del 1973) « in attesa che tutta la tematica relativa alla misura di detto trattamento possa essere rivista dagli organi competenti ». Al presidente viene corrisposto l'emolumento mensile di lire 450.000 fissato col decreto ministeriale 23 aprile 1968, mentre al presidente del Collegio dei revisori il compenso mensile di lire 48.000 ed ai membri del medesimo Collegio il compenso di lire 40.000 per gli effettivi e di lire 18.000 per i supplenti, oltre il gettone di presenza di lire 5.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute degli organi deliberanti (min.le n. 12178 del 12 dicembre 1968 e successive integrazioni).

Dal 1° ottobre 1977, a seguito del D.P.R. n. 671 del 1977, ai componenti gli organi collegiali è stato esteso il nuovo trattamento di missione di cui al D.P.R. n. 411 del 1976 (del. Giunta n. 565 del 10 ottobre 1977, approvata dal Ministero dell'agricoltura, giusta la circolare del Tesoro n. 104460 del 12 febbraio 1977, con nota n. 12821 del 21 dicembre 1977).

6. — ATTIVITÀ.

Come è stato posto in evidenza nelle precedenti relazioni, le iniziative dell'Ente sono condizionate, nella concreta realizzazione, ai finanziamenti da parte dello Stato e, a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale, anche da parte delle Regioni, in quanto le entrate della contribuzione e le assegnazioni statali per il funzionamento consentono la sola copertura delle spese correnti.

(6) Sino alla data del 30 giugno 1978 le somme recuperate ammontavano a lire 10,5 milioni; rimanevano da recuperare ancora lire 13,1 milioni.

Nell'ultima relazione si è accennato alle difficoltà in cui l'Ente si era venuto a trovare negli ultimi anni per la mancanza di finanziamenti da parte dello Stato in conseguenza dell'esaurimento dei fondi stanziati con le leggi intese a sostenere l'agricoltura.

Nel triennio oggetto della precedente relazione non sono mancati i provvedimenti legislativi che hanno recato provvidenze per l'agricoltura.

Vanno citate le leggi 7 agosto 1973, n. 512, e 9 agosto 1973, n. 514, che, per quanto intervenute nel periodo immediatamente precedente, hanno avuto pratica applicazione nel corso degli anni 1974 e 1975; hanno permesso, in particolare, il finanziamento di alcuni dei numerosi progetti già istruiti in linea tecnico-amministrativa. Va ricordata, poi, la legge 11 marzo 1975, n. 72, che ha consentito il finanziamento di alcune opere di bonifica montana soprattutto nell'alta valle tiberina, nonché la legge 26 novembre 1975, n. 633, che ha assicurato i mezzi per fronteggiare i maggiori oneri connessi con la chiusura della gestione delle opere di bonifica precedentemente autorizzate dal Ministero.

Ma soprattutto il D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, avendo, tra l'altro, stanziato fondi per il completamento di impianti di irrigazione « purchè già muniti di progetti esecutivi », si è dimostrato utile strumento per la prosecuzione delle iniziative dell'Ente. Ha, infatti, assicurato finanziamenti di opere comprese in progetti esecutivi già istruiti per un ammontare di oltre 25 miliardi.

Il settore nel quale l'Ente, in base ai finanziamenti acquisiti, ha potuto esplicitare la più intensa attività, avviando o proseguendo importanti interventi, è stato quello dell'*irrigazione* che rappresenta il compito primario e fondamentale dell'Ente istituito, proprio (articolo 2 legge 1048 del 1961), per lo studio, le ricerche e, con l'acquisizione della disponibilità delle acque, la progettazione e l'esecuzione delle opere attinenti al reperimento, alla provvista ed al potenziamento delle risorse idriche ai fini del soddisfacimento delle esigenze agricole e della trasformazione fondiaria quale presupposto o quale integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

In questo settore l'Ente, come viene posto in evidenza nelle relazioni dell'Ente sui preventivi e sui consuntivi, dopo le necessarie procedure ai fini dell'approvazione della concessione e della copertura della spesa per un ammontare di 25 miliardi, ha potuto, superando numerose difficoltà, fare luogo alle espropriazioni per l'acquisizione al Demanio dei terreni e procedere, poi, all'appalto dei lavori di costruzione della diga e del relativo invaso a Montedoglio, sul fiume Tevere, (Toscana), uno dei due principali bacini del piano irriguo predisposto dall'Ente nel 1965 e via via aggiornato per renderlo più rispondente alle esigenze ed ai criteri tecnici ed economici di una irrigazione destinata al servizio di un vasto comprensorio interregionale. Ha potuto, inoltre, predisporre l'appalto dei lavori di costruzione dell'impianto irriguo del comprensorio in destra Nera (Umbria) per un importo finanziato di lire 537 milioni nonché l'appalto dell'impianto del comprensorio del Lana (Umbria) per un importo di 250 milioni.

Nel settore della *bonifica* — che per l'Ente ha rappresentato un campo di attività prevalente e prioritaria ai fini degli interventi per la regimazione dei corsi d'acqua e per la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, come viene confermato dalla mole di opere realizzate nel passato — i finanziamenti provengono, quasi esclusivamente, dalle leggi statali a completamento di iniziative e di progetti già avviati.

Il trasferimento alla Regione, disposto con D.P.R. 11 dicembre 1972, n. 11, delle funzioni in materia di bonifica ha reso necessari rapporti diretti con gli organi regionali. Da parte della Regione Toscana si è dato già l'avvio a finanziamenti a favore dell'Ente stesso con la concessione della progettazione ed esecuzione di opere di bonifica.

La Regione dell'Umbria ha fatto luogo, sinora, a finanziamenti molto modesti.

Il volume delle opere eseguite nel periodo considerato complessivamente nei settori della *irrigazione* e della *bonifica* risulta dal seguente prospetto:

es. 1974: lire 779,2 milioni;

es. 1975: lire 1.278,6 milioni;

es. 1976: lire 1.398,6 milioni,

mentre nell'es. 1973 il volume delle opere eseguite era pari a 545 milioni.

Molto modesta è stata, invece, l'attività che l'Ente ha svolto per studi e ricerche:

es. 1974: lire 103 milioni;

es. 1975: lire 157 milioni;

es. 1976: lire 44 milioni (nel 1973: 218 milioni).

Sono, infatti, venuti a mancare i finanziamenti, per tale finalità, da parte del Ministero.

Negli esercizi considerati i lavori eseguiti dall'Ente nel settore della *valorizzazione fondiaria*, attraverso l'esecuzione di lavori di miglioramento fondiario con le provvidenze dello Stato e della CEE-FEOGA, hanno raggiunto le seguenti cifre:

es. 1974: lire 4.267 milioni (nel 1973: 3.496 milioni);

es. 1975: lire 1.947 milioni;

es. 1976: lire 1.368 milioni.

Dai dati esposti è dato rilevare un rallentamento dell'attività in tale settore negli ultimi due esercizi.

Le relazioni dell'Ente attribuiscono tale contrazione dei lavori a motivi di carattere generale — come le vicende internazionali, la lievitazione dei costi di investimento, mentre la percentuale dei contributi dello Stato e della CEE è rimasta invariata — ed a motivi specifici come il prolungamento delle istruttorie, prima in sede compartimentale-regionale e quindi ministeriale, collegato alle procedure previste per l'approvazione delle varianti ai progetti per la copertura dei maggiori costi dei progetti ai sensi dell'art. 6 del citato D.L. n. 377 del 1975, nonchè il maggiore costo del denaro per i ritardi con i quali vengono rimborsati i contributi.


Le stesse relazioni dell'Ente danno particolareggiate notizie sui programmi elaborati ed approvati dall'Ente e sullo stato dei lavori.

Per una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente sin dalla sua costituzione è stato approntato il diagramma che segue, da cui è dato rilevare l'andamento degli interventi dell'Ente distintamente per settori delle opere pubbliche in concessione (*irrigazione* e *bonifica*), dei programmi CEE-FEOGA e degli studi e ricerche:

IMPORTI DELLE REALIZZAZIONI ESEGUITE

◀ IN MILIONI DI LIRE CON ARROTONDAMENTO ▶

- OO.PP. (bonifica, irrigazione)
- OPERE F.E.O.G.A. (impianti viticoli, ristrutturazione fondiaria, corpi territoriali.)
- - - PERIZIE, STUDI, RICERCHE E SONDAGGI



Il prospetto non tiene conto dell'attività svolta dalla sezione della bonifica montana (istituita con il decreto interministeriale del 27 maggio 1966 per l'esercizio delle funzioni consortili del pre-appennino Umbro Toscano di cui al D.P.R. 24 luglio 1965, n. 1355).

L'attività di tale sezione si compendia nelle seguenti cifre:

a) *Opere di irrigazione e bonifica:*

- es. 1973: lire 106 milioni;
- es. 1974: lire 62,3 milioni;
- es. 1975: lire 74,5 milioni;
- es. 1976: lire 71 milioni;

b) *opere di valorizzazione fondiaria:*

- es. 1974: lire 24 milioni;
- es. 1975: lire 195 milioni;
- es. 1976: lire 438,4 milioni (nel 1973 non aveva svolto attività in tale settore).

Anche nel periodo considerato, la gestione è rimasta deficitaria (ved. infra, par. 8). I disavanzi complessivi accumulati dalla Sezione dall'inizio della sua attività assommano a quasi 414 milioni.

Il Collegio dei revisori (v. relazione al consuntivo 1976) ha ritenuto di dover richiamare l'attenzione degli organi deliberanti sui problemi connessi alla situazione finanziaria della Sezione (situazione destinata, secondo detto Collegio, a subire ulteriori peggioramenti ed a creare difficoltà all'Ente che deve provvedere ai fabbisogni di cassa) ai fini delle opportune iniziative.

La Corte — pur considerando che, secondo le relazioni dell'Ente detta Sezione ha rappresentato « un utilissimo organo di consulenza tecnica operativa » nei rapporti tra Ente e le nuove entità giuridico-amministrative e socio-economiche costituite dalle comunità montane — non può non ribadire (7) l'esigenza — salva l'applicazione del citato D.P.R. 616 del 1977 — della ristrutturazione di tale Sezione per alleggerire la gestione dell'Ente.

7. — I PREVENTIVI ED I CONSUNTIVI.

Il *preventivo dell'esercizio 1974* è stato deliberato dall'Ente nella riunione del Consiglio del 21 dicembre 1973.

Rielaborato a seguito delle osservazioni dei ministeri vigilanti (le osservazioni concernevano, in sostanza, l'iscrizione tra le entrate di un contributo ministeriale di 350 milioni, che non trovava riferimento in alcuna norma di legge, nonché la previsione di un maggior gettito di 90 milioni a carico della proprietà extra agricola senza che fosse stata formalizzata l'applicazione di tale contribuzione), ha formato oggetto di successive deliberazioni nella riunione del 5 settembre 1974.

(7) Vedasi relazione per gli esercizi 1967-1970, pag. 13, sub 4, pag. 38 e relazione per gli esercizi 1971-73, par. 6.

Le autorità di vigilanza hanno confermato, anche in presenza di una nuova stesura del preventivo, l'improponibilità dello stesso (che « non considerava entrate di certa acquisizione ») e, tenuto conto che l'esercizio era ormai concluso, hanno fatto riserva di comunicare il loro parere in occasione dell'esame del corrispondente consuntivo (nota M.ro Tesoro n. 1857393 del 21 gennaio 1975 e nota M.ro Agr. n. 12052 del 9 maggio 1975).

Il *preventivo del 1975* è stato deliberato dal Consiglio nella riunione del 18 dicembre 1974.

Rielaborato anche questo a seguito delle osservazioni dei ministeri vigilanti (le osservazioni erano state provocate dalla scarsa attendibilità delle previsioni delle entrate), è stato deliberato in una nuova stesura nella riunione del 22 ottobre 1975.

L'approvazione dei Ministeri vigilanti è intervenuta « implicitamente » con l'approvazione del consuntivo (nota M.ro Agr. n. 12784 del 20 dicembre 1976 e nota di chiarimenti dello stesso M.ro n. 12876 del 20 dicembre 1977).

Il *preventivo del 1976* è stato deliberato nella riunione del 29 dicembre 1975 ed è stato approvato dal Ministero dell'agricoltura (sentito quello del Tesoro) con nota n. 12052 del 12 maggio 1976.

I *consuntivi degli esercizi 1974 e 1975* sono stati deliberati dal Consiglio, rispettivamente, il 25 giugno 1975 e 15 giugno 1976. Quello dell'*esercizio 1976*, il 4 luglio 1977 (oltre il termine statutario del 30 giugno).

Il *consuntivo del 1974* è stato approvato dal M.ro Agr. (sentito quello del Tesoro) con la nota n. 12721 del 30 dicembre 1975 con la quale lo stesso M.ro ha comunicato anche di « poter esplicitare, in correlazione con le risultanze del 1974, sul piano formale l'approvazione del bilancio di previsione riferito allo stesso esercizio ».

I *consuntivi del 1975 e del 1976* sono stati approvati dal Min.ro Agr. (sentito quello del Tesoro) rispettivamente con note n. 12784 del 20 dicembre 1976 e n. 1279 del 20 dicembre 1977.

Le approvazioni da parte delle autorità di vigilanza sono state accompagnate da raccomandazioni.

In particolare dette autorità hanno invitato l'Ente:

- 1) a contenere al massimo le spese di personale;
- 2) ad evitare nuove assunzioni (l'Ente, comunque, da anni non ha fatto luogo ad assunzioni);
- 3) a contenere le altre spese correnti ed a eliminare, o, quanto meno, ridurre quelle a carattere discrezionale che non si inquadrano tra i fini istituzionali o non siano riconducibili ai principi che sono stati delineati, in tema di spese di rappresentanza, dalla 2^a Sez. Giuris. della Corte dei conti con la dec. n. 109 del 1973;
- 4) a fare luogo ad una scrupolosa revisione dei residui;
- 5) a proseguire nell'azione di recupero delle maggiori somme corrisposte agli amministratori (ved. precedente paragrafo 5);

ed hanno sollecitato l'attuazione dei provvedimenti per un sistema contributivo a carattere differenziato sulla proprietà privata.

Da quanto sopra riferito, si desume che i preventivi ed i consuntivi degli esercizi in esame sono stati deliberati (eccezione fatta per il consuntivo del 1976) nei termini statutari; che i preventivi relativi a due esercizi finanziari (1974 e 1975) hanno formato oggetto di os-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servazioni da parte dei Ministeri vigilanti per la scarsa attendibilità delle previsioni di entrata e che le pronunce definitive in ordine a tali preventivi sono state rese ad esercizi definitivamente chiusi.

La Corte, pertanto, non può che ribadire l'esigenza imprescindibile che le previsioni siano formulate nella misura più aderente all'entità delle risorse di cui appare effettivamente possibile l'acquisizione e che sui preventivi intervengano le pronunce dei Dicasteri vigilanti ed intervengano tempestivamente al fine di evitare che le gestioni siano condotte senza limiti giuridicamente prefissati.

8. — I RISULTATI FINANZIARI.

I dati finali di ciascuno degli esercizi oggetto di referto sono esposti, in sintesi, nel prospetto che segue, nel quale sono riportati, come termine di raffronto, i dati relativi alla gestione 1973:

	1973	1974	1975	1976
	(in milioni di lire)			
A - ENTRATE ACCERTATE				
1) Correnti	1.076,1	860,3	868,1	1.896,2
Totale correnti	1.076,1	860,3	868,1	1.896,2
2) In conto capitale:				
per operazioni finanziarie	340,3	370,8	1.897,8	661,7
fidejussioni	—	—	—	—
contabilità speciali per lavori	4.260,8	5.148,8	3.382,7	2.811
Totale in conto capitale	4.601,1	5.519,6	5.280,5	3.472,7
3) Partite compensative:				
gestione aziende agricole	48,4	29,2	68	59,7
gestione sezione di bonifica montana	228,9	258,9	461,7	666,5
anticipazioni e partite di giro	2.095,1	1.637	1.189,9	381,9
Totale partite compensative	2.372,4	1.925,1	1.719,6	1.108,1
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	8.049,6	8.305	7.868,2	6.477
B - USCITE IMPEGNATE				
1) Correnti	1.232,5	1.210,9	1.474,8	1.896,2
Totale correnti	1.232,5	1.210,9	1.474,8	1.896,2
2) In conto capitale:				
per operazioni finanziarie	340,3	370,8	825,8	501,7
fidejussioni	—	—	—	—
contabilità speciali per lavori	4.260,8	5.148,8	3.382,7	2.811,1
Totale in conto capitale	4.601,1	5.519,6	4.208,5	3.312,7
3) Partite compensative:				
gestione aziende agricole	48,4	29,2	68	59,7
gestione sezione di bonifica montana	228,9	258,9	461,7	666,5
anticipazioni e partite di giro	2.095,1	1.637	1.189,9	381,9
Totale partite compensative	2.372,4	1.925,1	1.719,6	1.108,1
TOTALE USCITE IMPEGNATE	8.206	8.655,6	7.402,9	6.317
AVANZO (+) o DISAVANZO (—)	— 156,4	— 350,6	+ 465,3	+ 160

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le cifre riportate nel prospetto espongono, per l'esercizio 1974, un disavanzo finanziario di lire 350,6 milioni, pari alla differenza tra entrate ed uscite correnti; per l'esercizio 1975 un avanzo finanziario di lire 465,3 milioni, cui corrisponde, però, un disavanzo di parte corrente di lire 607,7 milioni, ed un avanzo di lire 1.072 milioni nelle operazioni in conto capitale e per l'esercizio 1976, un avanzo finanziario di lire 160 milioni, cui corrisponde il pareggio tra entrate ed uscite correnti.

Gli avanzi finanziari registrati alla chiusura degli ultimi due esercizi considerati sono stati determinati, in buona sostanza, dalle entrate in conto capitale realizzate a seguito dell'accensione di mutui a sostegno e pareggio delle risultanze di bilancio per gli esercizi 1973 e pregressi come meglio sarà precisato in prosieguo, nonché per il 1976 dall'assegnazione del contributo di funzionamento a carico dei fondi all'uopo previsti con la ricordata legge n. 386 del 1976.

Come per il passato, le più importanti impostazioni di bilancio sono rappresentate dalle entrate ed uscite correnti, nonché dai movimenti per la realizzazione delle opere pubbliche collocati, tra le entrate ed uscite in conto capitale, in apposite categorie sotto la voce « contabilità speciali ». Si ritiene, perciò utile riportare, nei prospetti che seguono, sia il movimento delle *entrate e delle spese correnti*, sia il movimento delle *contabilità speciali*.

ENTRATE E USCITE CORRENTI

	1973	1974	1975	1976
	(in milioni di lire)			
ENTRATE				
1) Entrate patrimoniali	14	68,6	2,1	3,8
2) Concorso dello Stato nelle spese generali relative alle opere pubbliche in concessione	56,5	115,8	193,3	197
3) Concorso delle Regioni nelle spese generali relative alle opere pubbliche in concessione	—	—	6,2	15,3
4) Contribuenza agricola ed extra agricola	152	366,7	501,2	485,8
5) Concorso dello Stato-CEE nelle spese generali per opere di miglioramento	193,1	286	136,7	120
6) Proventi diversi	193	1,7	5,8	5,3
7) Gestione impianto irriguo Foenna	14,1	21,5	22,8	19
8) Entrate a sostegno fondo rischi per le fidejussioni	116	—	—	—
9) Assegnazioni da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste	350	—	—	1.050
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.076,1	860,3	868,1	1.896,2
USCITE				
1) Oneri patrimoniali	4	3,7	3,3	11,4
2) Spese generali e funzionamento degli uffici	33,7	47,2	45,8	62
3) Spese per organi dell'Ente	26	26,6	22,3	35,4
4) Spese di progettazione e direzione lavori	168,3	11,1	24	8,9
5) Annualità ed interessi passivi	96,5	185,3	368,9	676,9
6) Aggio esattoriale e rimborsi	5	3,3	6,5	9,3
7) Oneri per il personale	884,4	912,2	981,2	1.072,8
8) Gestione impianto irriguo Foenna	10	21,5	22,8	19,5
9) Accantonamento al fondo rischi per perdite fidejussioni	4,6	—	—	—
TOTALE USCITE CORRENTI	1.232,5	1.210,9	1.474,8	1.896,2
AVANZO (+) o DISAVANZO (—)	— 156,4	— 350,6	— 606,7	—

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTABILITA' SPECIALI

	1973	1974	1975	1976
	(in milioni di lire)			
ENTRATE				
1) Concessioni dello Stato per esecuzioni e manutenzioni di opere pubbliche	227,8	779,2	1.222,4	1.258,7
2) Concessioni dello Stato per studi, ricerche, perizie e indagini	218,8	102,7	157,1	44,4
3) Concessioni delle Regioni per esecuzioni e manutenzioni di opere pubbliche	—	—	56,2	139,9
4) Concorso dello Stato e della CEE per opere di miglioramento fondiario (impianti viticoli, ristrutturazioni e corpi territoriali)	3.496,2	4.266,9	1.947	1.368
5) Prelevamenti dal fondo di cui all'art. 50 del D.L. n. 745 del 1970	318	—	—	—
TOTALE ENTRATE	4.260,8	5.148,8	3.382,7	2.811
USCITE				
1) Spese per esecuzione opere pubbliche (concessioni dello Stato e delle Regioni)	227,8	779,2	1.278,6	1.398,6
2) Spese per esecuzione perizie, studi, ricerche	218,8	102,7	157,1	44,4
3) Spese per esecuzione opere di miglioramento fondiario (impianti viticoli, ristrutturazione, corpi territoriali)	3.496,2	4.266,9	1.947	1.368
4) Opere finanziate con i fondi di cui all'art. 50 D.L. n. 745 del 1970	318	—	—	—
TOTALE USCITE	4.260,8	5.148,8	3.382,7	2.811

Sul prospetto delle *entrate ed uscite correnti* si svolgono, ora, alcune considerazioni.

Le principali fonti di entrata dell'Ente sono costituite:

a) dalla contribuenza;

b) dai concorsi dello Stato, Regioni e della CEE nelle spese generali incontrate nell'espletamento dell'attività di concessionario di opere pubbliche e di miglioramento fondiario;

c) e, per il 1976, dal contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ente.

La contribuenza, dai 150 milioni, all'incirca, accertati nei singoli esercizi del triennio immediatamente precedente (1971-73), è salita a 366,7 milioni nel 1974 e negli esercizi successivi si è attestata sui 500 milioni. Negli esercizi 1974 e 1975 ha rappresentato la componente più importante delle entrate correnti avendo inciso per il 42,6 per cento nel 1974 e per il 54,7 per cento nel 1975. Nell'ultimo esercizio considerato ha, invece, inciso per il 25,6 per cento in quanto, a seguito dell'emanazione della legge n. 386 del 1976, il contributo statale è divenuto la posta più rilevante.

Sempre a proposito della contribuenza, va rilevato che l'Ente — mentre ha avviato un piano di ristrutturazione della contribuenza agricola deliberando (del. del Consiglio del 12 novembre 1973 approvata dal M.ro Agr. con nota n. 7941 del 12 febbraio 1974), nell'attesa di pervenire alla redazione di un piano di classifica differenziato, l'adozione di nuovi criteri tali da consentire un incremento del gettito del 75,68 per cento — ha dato inizio all'applicazione della contribuenza extra agricola. Infatti con deliberazione assunta dal Consiglio nella riunione del 25 giugno 1975 (approvata dal Ministero dell'agricoltura con nota n. 12766 del 27 ottobre 1975) l'Ente ha determinato l'applicazione di tale contribuenza in conto residui 1974 nell'aliquota dell'1,2321 per cento da calcolarsi sugli imponibili aggiornati dei ruoli ILOR fabbricati.

L'applicazione della contribuenza (sia agricola che extra agricola) è stata mantenuta nei successivi esercizi.

Va, infine, ricordato che la Giunta, nella riunione del 12 maggio 1975 (espressamente delegata dal Consiglio) ha autorizzato l'applicazione della maggiorazione dello 0,95 per cento per un presunto maggior gettito di lire 146,2 milioni da destinare all'ammortamento del mutuo con l'INA.

Un andamento progressivamente crescente hanno segnato i concorsi dello Stato e delle Regioni, a titolo di spese generali per l'esecuzione delle opere pubbliche in concessione, connessi con la maggiore attività svolta dall'Ente in tale settore; sono passati dai 56,5 milioni del 1973 a 115,8 milioni nel 1974, a 199,5 milioni (di cui 6,2 delle Regioni) nel 1975 ed a 212,3 milioni (di cui 15,3 delle Regioni) nel 1976.

In diminuzione, invece, i concorsi per spese generali per le opere di miglioramento fondiario (con eccezione per l'anno 1974 nel quale sono saliti, dai 193,1 milioni del 1973, a 286 milioni); infatti nel 1975 sono scesi a 136,7 milioni e nel 1976 a 120 milioni, come diretta conseguenza delle difficoltà che l'attività dell'Ente ha incontrato nel settore come si è accennato al precedente paragrafo 6.

Il contributo dello Stato appare soltanto nella competenza del bilancio del 1976 (lire 1.050 milioni) ed è legato all'intervento della ricordata legge n. 386 del 1976 (art. 18); rappresenta il cespite di parte corrente più importante dell'esercizio (con una incidenza del 55,3 per cento). All'Ente, peraltro, con i fondi autorizzati con l'art. 15 di detta legge, sono stati assegnati e già corrisposti per le attività svolte a tutto l'anno 1975, contributi per un ammontare complessivo di lire 1.190 milioni; tali concessioni hanno dato luogo, contabilmente, a variazioni nella situazione dei residui.

Giova ricordare, in proposito, che l'Ente ha riscosso nell'esercizio 1974, a seguito dell'emanazione del D.L. 9 luglio 1974, n. 266, e prima della sua decadenza per mancata conversione, un acconto di 90 milioni sulla quota del finanziamento previsto dall'art. 2; detto anticipo è stato contabilizzato nel consuntivo del 1974 in conto residui (ed è stato, perciò, portato in diminuzione dell'ammontare dei 550 milioni che, come riferito nella precedente relazione, l'Ente aveva considerato, irregolarmente, come credito verso lo Stato alla chiusura dell'esercizio 1973, sulla base delle semplici promesse ministeriali dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge sul finanziamento degli enti di sviluppo e degli altri interregionali operanti nell'agricoltura).

Di modesta entità le entrate patrimoniali. Nel 1974 tale voce è salita a 68 milioni per l'iscrizione anche degli interessi maturati sul fondo concesso ai sensi dell'art. 50, 2° comma, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge n. 1035 del 1970; negli esercizi successivi, invece, gli introiti di tale fondo sono stati, più correttamente, iscritti tra le entrate in conto capitale (cat. entrate per operazioni finanziarie) e trasferiti, con operazione per lo stesso importo contabilizzata tra le uscite in conto capitale, nel relativo fondo in aumento alle disponibilità di esso come, del resto, è dato rilevare dalla situazione patrimoniale al successivo paragrafo 12.

Le entrate per la gestione dell'impianto irriguo del Foenna (uno dei primi impianti irrigui realizzati dall'Ente ed in esercizio dal 1970 a servizio di ha 2.000 di terreni nei comuni di Lucignano e Sinalunga) sono destinate a coprire le spese annuali della gestione.

Tra le uscite correnti (in disparte gli interessi passivi dei quali si parlerà al successivo paragrafo 10 ad illustrazione della situazione di cassa) le maggiori spese sono costituite dagli oneri per il personale che nel 1974 e nel 1975 hanno da soli superato tutte le entrate correnti. Di esse si è diffusamente trattato al precedente paragrafo 4. Tali spese hanno inciso sul totale delle spese correnti per il 75,33 per cento nel 1974 (nell'esercizio 1973 avevano inciso per il 71,75 per cento), per il 66,34 per cento nel 1975 e per il 56,75 per cento nel 1976. Sul totale delle spese d'investimento per attività pubbliche hanno invece inciso per il 17,71 per cento nel 1974, per il 29 per cento nel 1975 e per il 38,1 per cento nel 1976.

Incrementi hanno registrato anche le spese per oneri patrimoniali (salite dai 4 milioni del 1973 a 11,4 milioni nel 1976) e quelle generali di funzionamento (da 33,7 milioni del 1973 hanno superato i 45 milioni negli esercizi 1974 e 1975 ed hanno raggiunto i 62 milioni nel 1976).

Sono andate invece progressivamente decrescendo le spese per progettazione e direzione lavori.

Si compensano con le corrispondenti entrate le spese per la gestione dell'impianto irriguo del torrente Foenna, come si è già detto.

Il prospetto relativo alle *contabilità speciali* evidenzia, secondo quanto si è già ampiamente riferito al precedente par. 6, il notevole aumento dell'attività svolta dall'Ente quale concessionario di opere pubbliche, specie negli ultimi due esercizi del triennio, e la progressiva diminuzione verificatasi nel settore della valorizzazione fondiaria proprio negli stessi due ultimi esercizi.

Anche il prospetto che riassume i risultati finanziari richiede qualche altra precisazione.

Le partite relative ai movimenti *in conto capitale*, concernono, oltre le contabilità speciali per lavori, di cui si è già riferito, le operazioni finanziarie (negativa la voce relativa alle fidejussioni, non essendo state rilasciate nell'arco di tempo considerato).

Le operazioni finanziarie riflettono: la riscossione a carico dei beneficiari dei mutui agevolati per le opere di miglioramento fondiario (impianto vigneti e corpi territoriali) ed i correlativi pagamenti in conto restituzione; l'interesse sul finanziamento del fondo di cui all'art. 50 del D.L. 745 del 1970, all'attivo, e l'accantonamento di esso in uscita; i prelevamenti e gli impegni dal fondo patrimoniale e gli introiti dei mutui. Mentre per l'esercizio 1974 le entrate e le uscite pareggiano, per gli esercizi 1975 e 1976 le entrate superano le spese per lire 1.072 milioni e, rispettivamente, 160 milioni.

Tali eccedenze corrispondono alle realizzazioni del mutuo con l'INA di lire 1.072 milioni, a parziale ripianamento dei disavanzi di gestione al 31 dicembre 1974 ed all'acquisizione del mutuo di 160 milioni stipulato con il Meliorconsorzio con i benefici dell'art. 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per il ripianamento parziale dei disavanzi di gestione al 31 dicembre 1970 di cui si parlerà al paragrafo 12.

Le *partite compensative* comprendono la gestione delle aziende agricole, la gestione della sezione di bonifica montana, le anticipazioni per l'esecuzione delle opere pubbliche in concessione e dei programmi della CEE-FEOGA ed, infine, le partite di giro.

La gestione delle aziende agricole (tre con compiti sperimentali, di cui una in pianura, una in collina e la terza in territorio montano) si chiude in pareggio.

I consuntivi presentano il pareggio finanziario anche della sezione di bonifica montana. Peraltro i consuntivi delle sezioni (allegati ai consuntivi dell'Ente) dimostrano che le gestioni si sono chiuse con elevati disavanzi che sono stati ripianati provvisoriamente con anticipazioni della gestione ordinaria: es. 1974: lire 92,9 milioni; es. 1975: lire 85 milioni ed es. 1976: lire 42,5 milioni.

I dati suesposti confermano l'esigenza prospettata da questa Corte al precedente paragrafo 6.

Da quanto riferito, si può desumere che soltanto l'intervento della legge 386 del 1976 ha consentito il riequilibrio della gestione dell'Ente.

I conti dell'Ente rilevano che il disavanzo di amministrazione, che al 31 dicembre 1973 era pari a 878 milioni, è salito a 1.228 milioni al 31 dicembre 1974, e, dopo essere passato a 1.016 milioni al 31 dicembre 1976, è sceso a 234 milioni alla fine del 1976.

Al fine di consolidare l'equilibrio economico tra entrate e spese è necessario che l'Ente contenga gli oneri di carattere generale nei limiti della più stretta indispensabilità e dia attuazione all'impegno assunto dai propri organi deliberanti in ordine all'adozione di un sistema contributivo differenziato in relazione al beneficio recato dall'attività dell'Ente ai singoli contribuenti.

9. — IL CONTO DEI RESIDUI.

I residui attivi e passivi sono riassuntivamente esposti, con il consueto riferimento a quelli del 1973, nel prospetto che segue, nel quale ne è indicato, per ciascuno degli esercizi considerati, l'ammontare globale, nonché l'importo di quelli relativi all'esercizio corrente e di quelli provenienti dai precedenti esercizi finanziari:

Esercizio	ATTIVI			PASSIVI		
	correnti	precedenti	totali	correnti	precedenti	totali
	(in milioni di lire)					
1973	5.489,5	6.341,5	11.831	5.893	5.939,7	11.832,7
1974	5.955,3	8.008	13.963,3	5.548	8.500,4	14.048,4
1975	3.583,4	9.748,6	13.332	3.920,8	9.918,6	13.839,4
1976	4.397,4	8.155,5	12.552,9	3.574,7	8.149,2	11.723,9

Il saldo di tale conto, mentre è negativo per gli esercizi 1974 e 1975 (es. 1974: — 85,1 milioni; es. 1975: — 507,4 milioni), è invece positivo per il 1976 (+ 829 milioni).

I dati esposti denunciano, in genere, un importo assai elevato soprattutto dei residui provenienti dagli esercizi precedenti.

La Corte dei conti nelle sue precedenti relazioni, il Collegio dei revisori dei conti ed i Ministeri vigilanti hanno insistentemente prospettato l'esigenza di una scrupolosa revisione dei residui al fine di eliminare le partite non più giustificate da validi titoli giuridici e di accelerare al massimo le procedure per le riscossioni ed i pagamenti.

Secondo le relazioni dell'Ente l'entità dei residui è in prevalenza determinata dai programmi di miglioramento fondiario finanziati dallo Stato e dalla CEE-FEOGA per i quali la definizione dei consuntivi e delle partite contabili avviene sempre a tempi notevolmente differiti rispetto ai momenti di realizzazione delle singole opere. Infatti alla chiusura del 1976 i residui attivi provenienti dai precedenti esercizi per tali programmi ammontavano a lire 5.218 milioni mentre quelli passivi a 5.009 milioni.

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra quelli attivi (alla chiusura del 1976) va menzionato il credito di 650 milioni verso lo Stato per contributi concessi a seguito della legge n. 386 del 1976 e tra quelli passivi il residuo debito per fondo liquidazione del personale non ancora accantonato.

Nonostante le dette considerazioni, la Corte deve tornare ad affermare l'esigenza che il competente organo non soltanto provveda, per quanto in suo potere, alla riscossione ed al pagamento dei residui pregressi, ma soprattutto proceda ad un accurato riaccertamento di tutte le partite in essere.

10. — LA SITUAZIONE DI CASSA.

Il conto di cassa degli esercizi oggetto della presente relazione è il seguente (per utile raffronto sono stati riportati anche i dati relativi all'esercizio 1973);

	1973	1974	1975	1976
	(in milioni di lire)			
<i>Consistenza all'inizio dell'esercizio</i>	— 808,3	— 876,8	— 1.143,2	— 519
<i>Riscossioni:</i>				
in conto competenza	2.560,1	2.349,9	4.284,9	2.079,6
in conto residui	1.252,7	3.823,7	4.162,2	5.767,6
	3.812,8	6.173,6	8.447,1	7.847,2
	3.004,5	5.296,8	7.303,9	7.328,2
<i>Pagamenti:</i>				
in conto competenza	2.313,1	3.107,6	3.482,2	2.742,2
in conto residui	1.568,2	3.332,4	4.340,7	5.649,5
	3.881,3	6.440	7.822,9	8.391,7
<i>Consistenza alla fine dell'esercizio</i>	— 876,8	— 1.143,2	— 519	— 1.063,5

Gli incassi ed i pagamenti continuano ad essere effettuati dal Monte dei Paschi che svolge le funzioni di tesoriere giusta la convenzione del 2 aprile 1962, approvata dal Ministero dell'Agricoltura con nota n. 12968 del 22 aprile 1962.

Dal prospetto si rileva che la cassa è rimasta alla chiusura degli esercizi sempre allo scoperto superando (es. 1974 e 1976) il miliardo. Lo scoperto nel corso degli esercizi si è mantenuto nei limiti del miliardo e mezzo (deliberato dal Consiglio nel 1971 ed approvato dal Ministero con nota n. 17567 del 9 agosto 1971) elevato temporaneamente per la durata di due anni complessivamente, a 1.800 milioni con deliberazione del 25 giugno 1975, approvata dal Ministero con nota n. 12765 del 27 ottobre 1975 e deliberazione del 15 giugno 1976 approvata con ministeriale n. 12586 dell'8 agosto 1976. L'elevazione del limite si è reso necessaria, secondo le motivazioni del provvedimento, per le esigenze di disponibilità finanziarie in previsione dell'inizio della fase operativa dei programmi irrigui finanziati dallo Stato con le procedure del mutuo di cui alla citata legge n. 514 del 1973.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Ente è ricorso, anche, ad anticipazioni bancarie (Banca Nazionale del Lavoro: lire 440 milioni; Cassa Risparmio Firenze: 729 milioni) assumendo a giustificazione il ritardo nell'approvazione della legge di finanziamento ed i ritardi dei pagamenti dei contributi dello Stato e della CEE sul programma VI tranche vigneti Siena (le anticipazioni sono state estinte nel 1976 con la riscossione dei contributi di cui alla legge n. 386).

La deficitaria situazione di cassa ha comportato oneri crescenti per interessi passivi. I tassi d'interesse sono stati di volta in volta aggiornati, con delibere approvate in relazione all'andamento del mercato finanziario (variazioni del tasso ufficiale di sconto).

Le spese interessi passivi sono salite dai 96 milioni del 1973, a 185 milioni del 1974, ed a 540 milioni nel 1975 (di cui 195 rilevati in sede di riaccertamento residui) ed a 676 milioni nel 1976.

Tali importi, riferiti agli esercizi 1975 e 1976, comprendono, peraltro, le annualità (es. 1975 lire 24 milioni ed es. 1976 lire 146 milioni) per l'ammortamento dei mutui contratti con il Meliorconsorzio e con l'INA per l'estinzione delle perdite pregresse.

11. — IL CONTO ECONOMICO.

Il prospetto che segue riassume il conto economico e cioè le rendite e le spese dell'esercizio nonchè le sopravvenienze ed insussistenze, dalle cui somme algebriche risulta l'aumento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione:

	1973	1974	1975	1976
A - Rendite ed entrate correnti	+ 1.076.124.783	+ 860.389.134	+ 868.101.699	+ 1.896.253.888
B - Spese ed uscite correnti	— 1.232.552.870	— 1.210.950.265	— 1.474.867.094	— 1.896.253.888
Differenza	— 156.428.087	— 350.561.131	— 606.765.395	—
C - Riaccertamento residui	— 16.117.580	+ 561.131	— 263.456.700	+ 632.087.029
D - Acquisto beni mobili	+ 5.818.180	+ 3.001.293	+ 4.468.385	+ 13.407.454
E - Quote di ammortamento mobili	— 7.397.563	— 7.687.954	— 6.483.495	— 7.279.855
F - Aumento valori azionari (per distribuzione gratuita azioni da parte di cooperative)	—	—	+ 16.000	+ (*) 111.000
G - Erogazioni per il catasto terreni	— 1.009.488	—	—	— 5.600.000
H - Quota capitale rimborsata del mutuo I.N.A.	—	—	+ 1.148.079	+ 7.037.721
Risultato d'esercizio	— 175.134.538	— 354.686.661	— 871.073.126	+ 639.763.349

(*) Trattasi di sopravvenienze attive, riscontrate negli esercizi 1975 e 1976, determinate dalla cessione gratuita all'Ente — quale partecipante azionario in cooperative agricole — di nuove azioni da parte delle cooperative in sede di aumento del capitale sociale.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La situazione patrimoniale è la seguente:

	1973	1974	1975	1976
1) Cassa	—	—	—	—
2) Crediti (residui attivi)	11.831.099.581	13.963.266.937	13.331.827.272	12.552.928.919
3) Consistenza residua fondo patrimoniale di avviamento	27.265.919	27.265.919	27.265.919	21.665.919
4) Titoli (quote società cooperative)	15.000	15.000	31.000	142.000
5) Aziende sperimentali	105.249.780	105.249.780	105.249.780	105.249.780
6) Immobili	171.296.224	171.296.224	171.296.224	171.296.224
7) Materiali duraturi	84.089.352	87.090.645	91.559.030	104.966.484
8) Accantonamento fondo liquidazione del personale	—	—	101.259.075	225.999.151
9) Accantonamento fondo art. 50 D.L. n. 745 del 1970	—	—	555.144.305	622.497.199
10) Accantonamento fondo rischi per fidejussioni	—	—	51.000.000	57.166.300
11) Fidejussioni concesse	—	—	625.054.000	517.687.000
Totale attività	12.219.015.856	14.354.184.505	15.059.686.605	14.379.598.976
1) Scoperto di cassa	876.831.955	1.143.280.252	519.062.616	1.063.576.562
2) Debiti (residui passivi)	11.385.494.383	13.573.685.917	13.507.492.883	11.459.880.556
3) Fondo di ammortamento	52.100.359	59.788.313	66.271.808	73.551.663
4) Mutui passivi:				
a) mutuo I.N.A.	—	—	1.070.851.921	1.063.814.200
b) mutuo Melior-consorzio (assistito parzialmente da contributo statale)	—	—	—	160.000.000
5) Fondo liquidazione personale (da accantonare)	348.313.725	370.386.200	331.987.400	264.100.299
6) Fondo liquidazione personale (accantonato)	—	—	101.259.075	225.999.151
7) Accantonamento fondo art. 50 D.L. n. 745 del 1970	—	—	555.144.305	622.497.199
8) Accantonamento fondo rischi per fidejussioni	98.953.050	104.408.100	51.000.000	57.166.300
9) Fidejussioni concesse	—	—	625.054.000	517.687.000
Totale passività	12.761.693.472	15.251.548.782	16.828.124.008	15.508.272.930
Fondo patrimoniale di avviamento	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	13.261.693.472	15.751.548.782	17.328.124.008	16.008.272.930
Risultati delle gestioni pregresse	— 1.042.677.616	— 1.397.364.277	— 2.268.437.403	— 1.628.673.954
Totali a pareggio	12.219.015.856	14.354.184.505	15.059.686.605	14.379.598.976

Il prospetto evidenzia l'aggravarsi della situazione patrimoniale negli esercizi 1974 e 1975 ed un sensibile miglioramento nell'esercizio 1976.

I risultati patrimoniali confermano la situazione di difficoltà in cui l'Ente si è trovato ad operare sino all'intervento della legge n. 386 del 1976.

Infatti la consistenza patrimoniale, rispetto all'esercizio precedente, risulta diminuita di 355 milioni alla chiusura dell'esercizio 1974, di 871 milioni alla chiusura dell'esercizio 1975, mentre risulta migliorata di 640 milioni alla fine del 1976.

Il prospetto differisce delle situazioni predisposte dall'Ente per l'inserimento, come parte negativa — per i motivi indicati nella relazione per gli esercizi 1965 e 1966 (ved. par. 8.5, pag. 23) — del fondo patrimoniale di avviamento (art. 16 legge n. 1048 del 1961). È il caso di sottolineare che il modello di situazione patrimoniale adottato (allegato G) dal citato regolamento di contabilità per gli enti pubblici n. 84 del 1978 prevede l'esposizione dell'eventuale « fondo di dotazione » in aumento all'ammontare complessivo delle passività. Pertanto, tenuto conto del valore vincolante delle norme di tale regolamento, è fondato ritenere che anche l'Ente sostanzialmente si uniformerà al criterio espositivo qui seguito, in quanto il fondo di cui al citato art. 16 della legge n. 1048 del 1961 non è altro che un fondo di dotazione.

Alcune poste patrimoniali meritano qualche notazione.

Invariati i valori del compendio immobiliare (aziende sperimentali: lire 105,2 milioni; fabbricati di Arezzo e Perugia: lire 171,2 milioni) esposti ai prezzi di acquisto.

Si deve rilevare l'aumento progressivo dei beni mobili (lire 104,9 milioni al 31 dicembre 1976) ed al passivo il correlativo incremento del fondo di ammortamento (al 31 dicembre 1976: lire 73,5 milioni).

A partire dall'esercizio 1975, la situazione riporta all'attivo ed al passivo, per identici importi, la posta relativa all'accantonamento in corso del fondo di liquidazione del personale.

Il regolamento organico riconosce (come si è già accennato nella nota 3) al personale, all'atto della cessazione dal servizio, il diritto alla indennità di liquidazione. A tal fine l'Ente, sino a tutto il 1974, ha riportato contabilmente in bilancio, tra la passività, l'importo complessivo corrispondente alle indennità dovute.

Nel 1975 l'Ente, al fine di assicurare l'effettiva disponibilità dei fondi necessari al pagamento delle indennità, ha sottoscritto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (delibera del Consiglio del 27 febbraio 1975 approvata con ministeriale n. 12389 del 26 maggio 1975) una polizza aziendale per l'accantonamento effettivo nella forma assicurativa come, del resto, previsto dal D.L. 9 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251.

La polizza copre tutte le posizioni del personale in servizio fin dalla data di assunzione, per cui l'Ente è tenuto a provvedere alla corresponsione dei premi per la parte pregressa (con la convenuta rateizzazione in cinque anni al tasso del 6,50 per cento) ed al pagamento del premio annuale.

Conseguentemente a partire dal 1975, viene riportata nella situazione patrimoniale, sia all'attivo che al passivo, la parte del fondo accantonata a mezzo della polizza assicurativa, e soltanto nel passivo, e per il periodo della rateizzazione, la parte rimasta da accantonare.

Sempre a partire dall'esercizio 1975, allo scopo di consentire una rappresentazione contabile più aderente alla realtà, la situazione dà contezza delle fidejussioni concesse ed in atto alla fine dell'esercizio, nonchè del fondo concesso all'Ente ai sensi dell'art. 50 del D.L. 745 del 1970 ed effettivamente accantonato (il fondo risulta quasi interamente impegnato). Espone, inoltre, sia al passivo che all'attivo, per identici importi, il fondo rischi per

le fidejussioni alle cooperative appositamente versato in libretto fruttifero del monte dei Paschi. Giova precisare che nel triennio considerato l'Ente non ha deliberato la concessione di garanzie fidejussorie.

Nel passivo, a partire dall'esercizio 1975, la situazione espone i mutui contratti dall'Ente per la copertura delle perdite pregresse.

Nella precedente relazione (par. 8) si è accennato alle iniziative allora in corso per ripristinare tali perdite.

In data 19 novembre 1975 è stato stipulato il contratto con cui l'I.N.A. ha concesso all'Ente a titolo di mutuo fruttifero la somma di lire 1.072 milioni. La restituzione del mutuo avverrà in 25 anni, decorrenti dal 1° novembre 1975, mediante corresponsione di 150 rate bimestrali costanti di lire 24,3 milioni ciascuna, importo comprensivo di capitale ed interessi al tasso del 13 per cento. A garanzia dell'obbligazione, l'Ente ha rilasciato — a seguito dell'applicazione della maggiorazione dello 0,95 per cento sulla contribuzione agricola di cui alla delibera della Giunta del 12 maggio 1975 (ved. precedente paragrafo 8) — n. 26 delegazioni di pagamento sui contributi consortili delle quali: la prima di lire 24,3 milioni al 28 dicembre 1975; l'ultima di lire 121,8 milioni al 28 ottobre 2000; le altre annuali di lire 146,2 milioni.

Quasi contemporaneamente ha contratto (in base a precedenti deliberazioni regolarmente approvate dal Ministero) con il Meliorconsorzio (Consorzio credito agrario di miglioramento) un mutuo di 160 milioni a ripianamento delle passività onerose al 31 dicembre 1970 con i benefici di cui all'art. 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

A conclusione dell'esame della situazione, si riporta un prospetto con la indicazione delle utilizzazioni e della consistenza, al 31 dicembre 1976, del fondo patrimoniale di avviamento:

A) Fondo patrimoniale di avviamento	L. 500.000.000
<hr/>	
B) Prelevamenti effettuati:	
— a pareggio disavanzi 1963, 1964, 1967 e 1968	L. 155.705.507
— per investimenti patrimoniali (acquisto sedi di Arezzo e Perugia ed acquisto aziende agrarie)	» 276.546.004
— partecipazioni azionarie in soc. coop.	» 15.000
— per acquisto beni mobili	» 10.467.570
— per la formazione del catasto	» 35.600.000
<hr/>	
C) Totale delle utilizzazioni	L. 478.334.081
<hr/>	
D) Fondo depositato presso il tesoriere (A-C)	L. 21.665.919
<hr/>	

Il prospetto, rispetto a quello al 31 dicembre 1973, riportato nella precedente relazione, espone una diminuzione del fondo patrimoniale disponibile e depositato presso il tesoriere di lire 6,5 milioni utilizzati (delibera del 16 aprile 1975 approvata dal Ministero con nota numero 12570 del 29 luglio 1975) per la meccanizzazione del catasto (sale così a 35,6 milioni l'importo complessivo prelevato dal fondo patrimoniale per il servizio del catasto).

13. — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

A conclusione di quanto esposto nelle pagine precedenti, sono da farsi le seguenti considerazioni.

Deve, in primo luogo, dichiararsi l'illegittimità della attuale composizione del Consiglio di amministrazione, sia perchè di esso fanno parte, in rappresentanza di taluni Ministeri ai quali il potere di designazione è demandato, estranei all'apparato burocratico dei Ministeri stessi, sia perchè detto organo comprende alcuni membri che avevano partecipato alle precedenti amministrazioni ordinarie dell'Ente.

Deve, anche, dichiararsi la non conformità a legge della composizione del Collegio dei revisori, risultando farne parte funzionari che non rivestono lo *status* di dirigente o non più in servizio presso l'amministrazione rappresentata.

Deve, inoltre, invitare l'Amministrazione a rimuovere la situazione di incompatibilità in cui versa il presidente, a seguito della sopravvenuta legge n. 14 del 1978, quale dipendente della stessa Amministrazione con compiti di vigilanza sull'Ente.

Circa gli aspetti puntuali delle esaminate gestioni, deve rilevarsi la illegittimità della provvisoria esecuzione di deliberazioni concernenti il personale, senza attendere il perfezionamento del relativo procedimento che prevede l'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Mentre va riconfermata l'esigenza di una maggiore aderenza, in sede di preventivo, alle possibilità concrete di realizzazione e di finanziamento delle opere al fine di eliminare ogni divario tra le previsioni di bilancio e gli avveramenti, deve, prescindendo dalla definizione del procedimento di cui agli articoli 113 e seguenti del citato D.P.R. 616 del 1977, e successive modificazioni, sottolineare l'esigenza:

1) del più rigido contenimento delle spese di funzionamento, specie di quelle discrezionali, e della sollecita attuazione dei provvedimenti per un sistema contributivo a carattere differenziato, ai fini di equilibrio duraturo delle gestioni;

2) che siano osservati i termini fissati dalla normativa vigente per la formazione, l'approvazione da parte dell'organo deliberante e l'inoltro al Ministero dei preventivi e dei consuntivi;

3) di una maggior sollecitudine da parte dei Ministeri vigilanti e della Presidenza del Consiglio nell'adozione delle pronunce di competenza;

4) che si proceda sollecitamente alla ristrutturazione della sezione di bonifica montana, imponendo alla situazione fortemente deficitaria dei bilanci un concreto ed improrogabile risanamento;

5) che venga sollecitamente provveduto alla definizione delle procedure per il recupero dei maggiori compensi corrisposti agli amministratori in base alla deliberazione che non ha ottenuto l'approvazione dei Ministeri vigilanti.